


**IL TRUST e le
agevolazioni fiscali
previste dalla
L.112/2016
“Dopo di noi”.**

Dott. Francesco Costantini
Commercialista in Bari

Brevi premesse

Scenario di riferimento della L.112/2016:

- Le Famiglie con all'interno soggetti disabili in Italia ammontano a circa 3 milioni, cifra che sale a 6 milioni se si considerano le persone che manifestano un'apprezzabile difficoltà a svolgere almeno una funzione;
- Quasi il 70% delle famiglie stesse si occupa del supporto a tali soggetti;



*Si stima che circa
160.000 disabili
gravi,
sopravviveranno a
genitori e fratelli;*

La legge 112/2016
e le sue
agevolazioni fiscali,
si riferiscono
esclusivamente ai
soggetti disabili
gravi di cui all'art. 3
comma 3 della
L.104/1992.

Articolo 3- comma 3 legge 104/92

Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.

Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

La legge sul “Dopo di noi” prevede le seguenti agevolazioni fiscali:

Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave;

Esenzioni ed agevolazioni tributarie per la **costituzione di** :

- **trust**;

- **vincoli di destinazione di cui all'art. 2645 ter del Codice Civile**;

- **fondi speciali di beni sottoposti a vincolo di destinazione in favore delle persone con disabilità grave** (come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

Articolo 2645 - ter c.c.



Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'art. 1322, co. 2, c.c. possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione.


- Per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso.
- I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'art. 2915, co. 1, c.c., solo per debiti contratti per tale scopo”.

Detrazione Irpef polizze assicurative persone con disabilità grave.

Ai sensi dell'art. 15, Comma 1, lett. f) del D.P.R. 917/86 è possibile usufruire di una **detrazione Irpef del 19%** sulle spese sostenute per le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha la possibilità di recedere dal contratto.

Importi detraibili previsti:

la detraibilità nel limite di 530 euro per le assicurazioni che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente. L'importo detraibile è stato elevato da 530 a 750 euro per i premi versati per le polizze assicurative, a tutela delle persone con disabilità grave (come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992), aventi per oggetto il rischio di morte;



1.291,14 euro (al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente) per quelle che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito a favore di Trust o fondi speciali (Art.6, comma 9, l. 112/2016).

A decorrere dal periodo d'imposta 2016, le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, effettuati da soggetti privati a trust o a fondi speciali istituiti a tutela dei soggetti con disabilità grave senza sostegno familiare, sono DEDUCIBILI nei limiti del 20% del reddito complessivo dichiarato, e comunque, nella misura massima di 100.000 euro.

Esempio limite





Modalità di pagamento:

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Documentazione da conservare:

Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario.

In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata.

Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento.

LE NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE N. 122 DEL 22 GIUGNO 2016 – C.D. LEGGE PER IL DOPO DI NOI

La recente Legge 22 giugno 2016, n. 112, “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare”, ha introdotto all’articolo 6 alcune interessanti agevolazioni tributarie per la istituzione di trust realizzati in favore di persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare.



CONDIZIONI DI ACCESSO

Tuttavia, dette esenzioni sono ammesse solo a condizione che l'atto istitutivo di trust persegua, in via esclusiva, le seguenti finalità:

a. l'inclusione sociale;

b. la cura e l'assistenza;

della persona con disabilità grave a vantaggio del quale il trust è istituito.


Dette finalità, devono essere espressamente indicate nell'atto istitutivo del trust.

Vi sono poi **ulteriori condizioni** prescritte dalla Legge, che devono **sussistere congiuntamente**, affinché si possa beneficiare delle agevolazioni:

1) l'istituzione del trust sia fatta per atto pubblico e quindi attraverso rogito notarile;

2) l'atto istitutivo identifichi:

- in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli;
- descriva le funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave in favore delle quali il trust è istituito;
- indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone.



c. l'atto istitutivo individui gli obblighi del trustee, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo indichi inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee;

d. gli esclusivi beneficiari del trust siano le persone con disabilità grave;

e. i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;

f. l'atto istitutivo individui il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del trust a carico del trustee, prevedibilmente, il guardiano del fondo in trust;


g. l'atto istitutivo stabilisca il termine finale di durata del trust nella data della morte della persona con disabilità grave;

h. l'atto istitutivo stabilisca la destinazione del patrimonio residuo.

Qualora poi,
il disabile
grave,
dovesse
premorire
rispetto a
coloro che
hanno
istituito il
trust:

- 1. le esenzioni dall'imposta di successione e donazione e dalle imposte ipotecarie e catastali, sono applicate anche ai trasferimenti di beni e diritti reali a favore dei soggetti che hanno istituito il trust (disponenti);
- 2. fuori dal caso di cui al punto 1 che precede, il trasferimento del patrimonio residuo, sarà soggetto a tassazione ordinaria ai fini delle imposte di donazione e successione e delle ipotecarie e catastali, in considerazione del rapporto parentale o di coniugio esistente tra disponente e destinatario del patrimonio.

I trasferimenti di beni e di diritti in favore del trust lungo la sua durata, ferme le condizioni anzidette, sono oggetto di applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali, in misura fissa.



La legge sul “Dopo
di noi” riconosce le
seguenti
agevolazioni:

L'imposizione indiretta

- Normalmente nel trust i presupposti impositivi rilevanti agli effetti delle imposte sono:

l'atto istitutivo;

l'atto dispositivo;

le eventuali operazioni compiute durante il trust;

il trasferimento dei beni ai beneficiari.

Le imposte indirette dovute sono:

l'imposta di registro;

l'imposta sulle donazioni e successioni;


e le imposte ipo-catastali.

L'atto istitutivo

- E' redatto per atto pubblico o mediante scrittura privata autenticata, ed è assoggettato all'imposta di registro in misura fissa (Euro 200), ai sensi dell'articolo 11, della Tariffa, parte prima, DPR 131/1986, in quanto atto non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.




ESENZIONE dall'imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti conferiti in trust, ovvero gravati da vincoli di destinazione, ovvero destinati a fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave;



applicazione in misura fissa dell'imposta di registro (Euro 200) e delle ipo-catastali (ipotecaria Euro 200 e catastale Euro 200) ai trasferimenti di beni e diritti in favore dei trust ovvero dei fondi speciali ovvero dei vincoli di destinazione;

esenzione dall'imposta di bollo agli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione;



Imposta di successione e donazione – Imposte ipotecarie e catastali Applicazione secondo la Legge 22 giugno 2016, n. 112

Tassazione applicata al momento della dotazione, per la durata della vita della persona con disabilità grave

Beneficiari	Imposta	Applicazione	Franchigia
Chiunque	Donazione	ESENZIONE	Non prevista
Chiunque	Sucessione	ESENZIONE	Non prevista
Chiunque	Ipotecarie	Misura fissa (Euro 200,00)	Non prevista
Chiunque	Catastali	Misura fissa (Euro 200,00)	Non prevista

ai fini IMU si applicano le aliquote ridotte, franchigie o esenzioni solo se sono state stabilite dai Comuni, in caso di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust ovvero di loro destinazione ai fondi speciali.

- **Tassazione applicata dopo la morte della persona con disabilità grave e devoluzione patrimonio residuo ai beneficiari diversi dal disponente.**

IMPOSTE DI SUCESSIONE E DONAZIONE

Beneficiari	Aliquota applicabile	Franchigia
Coniuge e parenti in linea retta	4%	1.000.000,00
Fratelli e sorelle	6%	100.000,00
Altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini collaterali fino al quarto grado	6%	-
Tutti gli altri soggetti esclusi dai precedenti	8%	-

- Franchigia di € 1.500.000 per portatori di handicap a prescindere dal rapporto di parentela con il defunto o il donante

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI

Beneficiari	Imposta	Applicazione	Franchigia
Chiunque	Ipotecarie	2%	Non prevista
Chiunque	Catastali	1%	Non prevista

IL TRUST ONLUS

La circolare 38/E del 1° agosto 2011, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione dell'iscrivibilità del *trust* nell'anagrafe delle Onlus.

- Il Dlgs 460/1997 *“non richiede, per l'acquisizione della qualifica di Onlus, l'appartenenza a particolari forme giuridiche”*.
- L'articolo 10, comma 1, del citato decreto, stabilisce che tra i soggetti che possono assumere tale qualifica rientrano anche ***“gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica”***.

L'espressione «*gli altri enti di carattere privato*» assume rilevanza per l'istituto del trust ai fini dell'acquisizione della qualifica di Onlus.

Condizioni per l'esistenza del TRUST ONLUS:

- abbiano soggettività passiva ai fini tributari e l'articolo 73, comma 1, lettere b), c) e d), del Tuir, include il *trust* tra i soggetti passivi Ires;
- si conformino alle condizioni richieste dal citato articolo 10 del Dlgs 460/1997.

Ai fini impositivi :

Trust trasparente e qualifica di Onlus


La circolare 38/2011 dell'ADE esclude che un *trust* trasparente possa acquisire la qualifica di Onlus.

La modalità di tassazione del *trust* trasparente appare nettamente in contrasto con il regime fiscale applicabile alle Onlus ai fini Ires. Difatti il reddito prodotto dal *trust* trasparente viene tassato in capo ai beneficiari individuati secondo le aliquote Irpef personali di ciascuno, non in capo al *trust* quale reddito di capitale.

Pertanto il *trust* trasparente non assume la veste di autonomo soggetto passivo d'imposta.

Tale circostanza risulta inconciliabile con il regime di favore previsto, ai fini delle imposte sui redditi, per le Onlus, dall'articolo 150 del Tuir che prevede il particolare regime di favore con la detassazione dei proventi derivanti dalle attività istituzionali e connesse.

Appare insuperabile
l'incompatibilità tra il sistema
di tassazione
dei *trust* trasparenti e le
modalità di tassazione delle
Onlus. Ne consegue che deve
ritenersi preclusa la
possibilità per
i *trust* trasparenti di
assumere la qualifica di
Onlus.



Trust opaco e qualifica di Onlus

A opposta conclusione l'Agenda delle Entrate è pervenuta rispetto ai trust opachi il cui reddito prodotto, è imputato direttamente ed interamente in capo al *trust* e ivi assoggettato a tassazione.

Un *trust* opaco è, ai fini Ires, autonomo soggetto passivo d'imposta.

Tale modalità di tassazione è compatibile con il regime fiscale di favore previsto per le Onlus, che presuppone l'imputabilità dei redditi dell'organizzazione che ottiene il riconoscimento direttamente ed esclusivamente in capo alla stessa.

Pertanto, *“non sussistono preclusioni al riconoscimento della qualifica di Onlus in capo ai trust opachi”*.

Tuttavia con la circolare 38/2011 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che *“possono legittimamente ottenere il riconoscimento della qualifica di Onlus e mantenere detta qualifica solo i trust che, sia al momento del riconoscimento, sia durante tutta la vita del trust stesso, siano totalmente privi di beneficiari di reddito individuati (...)”*.

Inoltre, per poter assumere la qualifica di Onlus e godere del relativo regime agevolato di tassazione, i trust opachi devono essere in possesso di tutti i requisiti specificamente richiesti dall'articolo 10 del Dlgs 460/1997. In particolare, *“è (...) necessario (...) che l'atto costitutivo o lo statuto dello stesso, redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, contenga tutte le clausole previste dall'art. 10, comma 1, del citato Dlgs. 460/1997 e che le medesime clausole siano, in concreto, rispettate”*.

**L'istituto del
TRUST
nell'ambito
della riforma
del III settore.**

**Il riferimento
normativo:**

- **NUOVO CODICE DEL TERZO SETTORE EX D.LGS n. 117 del 3 Luglio 2017, (al quale si aggiungono D.Lgs.3 luglio 2017, n. 111 e D.Lgs.3 luglio 2017, n. 112)**

TRUST ETS

riferimenti normativi e condizioni di accesso

Art. 4 CTS

Enti del Terzo settore

- Sono enti del Terzo settore le (...) e **gli altri enti di carattere privato diversi dalle società** costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo **svolgimento di una o più attività di interesse generale** in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 5 C.T.S.

Attività di interesse
generale

Gli enti del Terzo settore,
diversi dalle imprese
sociali incluse le
cooperative sociali,
esercitano in via
esclusiva o principale una
o più attività di interesse
generale per il
perseguimento, senza
scopo di lucro, di finalità
civiche, solidaristiche e di
utilità sociale.

ART. 8 C.T.S.

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro.

- Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai **fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.**

ART. 9 C.T.S.
**Devoluzione del patrimonio in
caso di scioglimento**

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 11 C.T.S.

Iscrizione

Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Regimi a confronto : «il TRUST dopo di noi» ed «il TRUST ETS»

Si deve sottolineare che verrà abrogata la norma Onlus (artt.10 e succ D.Lgs 460/97) a partire dall'esercizio successivo all'autorizzazione della Unione Europea e comunque non prima dell'effettiva operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore (istituzione prevista a febbraio 2019).

- Passaggio da ONLUS a ETS: **regime transitorio**;

Rimangono validi ai fini dei TRUST ONLUS i riferimenti normativi attuali:

- **D.Lgs 460/1997**;
- Circolare 38/E 2011 Agenzia delle Entrate.

	TRUST ONLUS	TRUST ETS	TRUST DOPO DI NOI
Agevolazioni per donanti ai fini delle imposte dirette	<p>DETRAZIONE (solo per donante PF) Nella misura del 26% sul limite massimo di 30.000 € (Art. 15 D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917)</p> <p>In alternativa DEDUZIONE Nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 € annui (art. 14 comma 1 D.I. n.35/2005 e successive modifiche ex L.80/2005). o (solo per le società) Nel limite dei 30.000 €/ 2% del reddito d'impresa dichiarato (ex Art. 100, co. 2, lett. I) Tuir).</p>	<p>DETRAZIONE (solo per donante PF) Nella misura del 30% dell'erogazione liberale per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 €. In alternativa DEDUZIONE Nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Art.83 C.T.S.</p>	<p>Le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati sono deducibili nel limite elevato al 20% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui (Art.14, co.1 DI 14 marzo 2005, n.35, conv. L 14 maggio 2005, n.80, e co.9 art.6 L. 112/2016).</p>
Imposta di donazione/successione	Esenzione (ex Art. 19 D.Lgs.460/97)	Esenzione (ex Art. 82 C.T.S.)	Esenzione (salvo destinazione finale ad altri soggetti)
Imposta di registro	Misura fissa (ex Art. 22 D.Lgs.460/97)	Misura fissa (ex Art. 82 C.T.S.)	Misura fissa
Imposta di Bollo	Esenzione (ex Art. 17 D.Lgs.460/97)	Esenzione (ex Art. 82 C.T.S.)	Esenzione
Imposte ipocatastali	Misura fissa (ex Art. 22 D.Lgs.460/97)	Esenzione (ex Art. 82 C.T.S.)	Misura fissa
IMU	Agevolazioni a discrezione dei Comuni(ex Art. 21 D.Lgs460/97)	Esenzione (ex Art. 82 C.T.S.)	Agevolazioni a discrezione dei Comuni
TASI	Agevolazioni a discrezione dei Comuni(ex Art. 21 D.Lgs460/97)	Esenzione (ex Art. 82 C.T.S.)	Agevolazioni a discrezione dei Comuni

Vi ringrazio per l'attenzione

Dott. Francesco Costantini

francesco_costantini@live.it